



STATUTO

Art. 1

Il 4 marzo 1999 viene fondata – a Milano – l’Associazione Culturale denominata: “MOVIMENTO NAZIONALE ISTRIA FIUME DALMAZIA”, con sede legale a Verona in Via Selenia n° 23, recapito della Segreteria Nazionale a Milano in Viale Corsica, 33 - Milano

Art. 2

- Il Movimento Nazionale Istria Fiume Dalmazia è una Associazione Culturale alla quale aderiscono gli esuli istriani, fiumani, dalmati e giuliani, con i suoi figli, discendenti e liberi cittadini che, nel rispetto e osservanza dei principi della Costituzione italiana, in concordia con quelli promulgati da tutte le Carte dei Diritti Universali fondamentali di tutti gli uomini, intende promuovere la più ampia conoscenza e diffusione della storia, della cultura e delle tradizioni giuliano-dalmate, mantenendo viva la memoria storica.

Art. 3

Il Movimento è libero, autonomo e indipendente, nel rispetto della propria identità di appartenenza ad un popolo, alla cultura e alla civiltà bi-millenaria: romana, latina, veneta e italica; intende perseguire gli scopi statutari, di unità d’intenti, senza fini di lucro.

Art. 4

- 1) E’ palese la “violazione” del Trattato di Pace, di Parigi, (imposto) all’Italia con il Diktat del 10 febbraio 1947 dalle potenze belligeranti vincitrici: STATI UNITI D’AMERICA, INGHILTERRA, FRANCIA e RUSSIA, e garantito, per ciò che riguarda le frontiere nord-orientali, dal Consiglio di sicurezza dell’ONU ai sensi dell’art. 21 del Trattato stesso.**
- 2) Sono altrettanto palesi, infine, le violazioni degli “impegni internazionali verso la CEE” dei diritti fondamentali dell’uomo garantiti dall’ONU, e di quello dell’autodeterminazione dei popoli parimenti garantito dalla Carta delle Nazioni Unite: A NOI NEGATA!**
- 3) Preso atto della dissoluzione della ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava, e prendendo in considerazione le norme giuridiche internazionali che impongono in caso di cessazione di uno stato, la revisione dei trattati stipulati con esso, il Movimento promuove, in tutte le sedi nazionali e internazionali, la revisione del Trattato di “pace” e la rinegoziazione del Tratta di Osimo.**
- 4) Il Movimento promuove la tutela e la salvaguardia della cultura giuliano-dalmata nei territori ceduti in esecuzione dei trattati; la tutela della minoranza di espressione e di fede italiana ivi residente; la difesa e la manutenzione dei beni artistici: romani, latini, veneti e italici – purchè siano riconosciuti tali dagli attuali stati - e delle tombe italiane ubicate nelle zone di pregressa sovranità.**

Art. 5

- 1) Nell’ambito della politica interna, il Movimento intende supportare l’azione di cui al precedente articolo 4, con ogni opportuna iniziativa.**

- 2) A titolo esemplificativo: L'affermazione, a perenne memoria, del GENOCIDIO CONTRO L'UMANITA', subito dagli esuli giuliano-dalmati (con la indifferenza delle potenze vincitrici) la diffusione della storia dell'esodo con la tragedia delle foibe, in particolare, nelle scuole primarie e nella educazione superiore, compresa quella universitaria, il riconoscimento morale dei valori affermati dagli esuli, contro intolleranze etniche e persecuzioni; la conservazione dell'identità giuliano-dalmata e dei fondamenti etico politici, in specie nelle giovani generazioni e nei loro discendenti; la conoscenza e l'approfondimento della questione adriatica da parte di tutti i cittadini.

Art. 6

- 1) Il Movimento assicura, d'intesa con tutte le altre organizzazioni giuliano-dalmate, la tutela degli esuli e dei loro eredi, nei rapporti con le istituzioni e nelle questioni correlate.
- 2) A titolo esemplificativo: La restituzione ai legittimi proprietari dei beni abbandonati nella ex Jugoslavia (oggi Slovenia e Croazia) ovvero, la facoltà alternativa di accettare un adeguato indennizzo; l'osservanza delle normative a favore degli esuli in tema di assunzioni d'obbligo, assegnazione degli alloggi e certificazioni anagrafiche.

Art. 7

- Il carattere apartitico e apolitico è parte essenziale del suo essere e dei suoi scopi: in primo luogo nella affermazione di fedeltà ai valori della civiltà occidentale, appartenente a quei popoli che ci accomuna, suffragati nella scelta dell'esodo, e nella certezza che la questione giuliano-dalmata abbia rilevanza specifica non solo degli esuli – parte integrante del popolo italiano – ma prima ancora per l'Italia e l'Europa dei popoli sovrani e liberi.

Art. 8

- 1) Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché le società, associazioni, enti, circoli italiani e stranieri, che condividano gli scopi del Movimento e contribuiscano alla loro realizzazione.
- 2) L'ammissione a socio deve essere richiesta con domanda (scritta) di adesione da far pervenire alla sede del Movimento, anche tramite i delegati e coordinatori, e potrà essere accolta su delibera del Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile.
- 3) I soci vengono ammessi a far parte del Movimento, senza limiti di tempo.
- 4) La qualità di socio si perde: per esclusione, per recesso o decadenza.
- 5) Il recesso del socio può avvenire in ogni momento, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
- 6) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro i soci:
 - a) che tengono comportamenti contrari agli scopi del Movimento
 - b) che non eseguono il versamento della quota sociale
 - c) che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di associato od agli impegni assunti verso il Movimento
- 7) Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto, il quale entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente del Movimento.
- 8) Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte del Movimento, perde qualsiasi diritto al patrimonio sociale.
- 9) Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 9

- 1) Il Movimento trae i mezzi per finanziare la propria attività, dal patrimonio sociale che è costituito:
 - a) dalle quote sociali versate dagli associati nella misura determinata annualmente dal Consiglio direttivo.
 - b) da elargizioni o contributi a qualsiasi titolo pervenuti al Movimento da parte di Istituzioni pubbliche e/o private, enti, società e privati.
 - c) dal ricavo da iniziative promosse dal Movimento.
- 2) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 3) Entro 6 (sei) mesi, dalla chiusura di ogni esercizio, l'Assemblea Generale degli associati dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Art. 10

SONO ORGANI DEL MOVIMENTO:

- a) l'Assemblea dei soci
 - b) Il consiglio Direttivo
 - c) Il Comitato Esecutivo
 - d) il Tesoriere
 - e) i tre Revisori dei conti, di cui uno Presidente
- Tutte le cariche sono gratuite

Art. 11

- 1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione per alzata di mano, alla scadenza del mandato:
 - IL PRESIDENTE
 - IL VICE PRESIDENTE VICARIO
 - EVENTUALI ALTRI VICE PRESIDENTI
 - IL SEGRETARIO NAZIONALE
 - I CONSIGLIERI
 - IL TESORIERE
 - I REVISORI DEI CONTI CON IL SUO PRESIDENTE
- 3) **IL CONSIGLIO DIRETTIVO E' FORMATO DA 9 COMPONENTI:**
 - IL PRESIDENTE
 - IL VICE PRESIDENTE VICARIO
 - IL SEGRETARIO NAZIONALE
 - I 6 CONSIGLIERI
- 4) **IL COMITATO ESECUTIVO E' FORMATO DA:**
 - IL PRESIDENTE
 - IL VICE PRESIDENTE
 - IL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 12

- 1) Tutte le cariche: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, i consiglieri, i delegati locali, provinciali e coordinatori regionali, hanno la durata di 5 (cinque) anni.
- 2) Non possono essere eletti a varie cariche, esponenti di partiti politici, ma possono

essere iscritti al Movimento come soci.

- **3) Il Comitato Esecutivo è responsabile della conduzione del Movimento, prendendo tutte quelle iniziative finalizzate agli scopi statutari e allo sviluppo del Movimento, sulle direttive del Consiglio Nazionale.**
- **4) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno da due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno, per deliberare in merito al bilancio consuntivo, nonché l'ammontare delle quote sociali e per discutere tutti gli ordini del giorno.**
- **5) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera, a maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del Presidente, o chi lo sostituisce in quella circostanza, ha valore decisivo.**
- **6) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in assenza dal Vice Presidente Vicario, ed in assenza di entrambi, dal più anziano d'età dei membri presenti**
- **7) Il Consiglio nomina un segretario, il quale è incaricato della redazione del verbale, e il Presidente dell'Assemblea.**
- **8) Il Presidente del Movimento è il Presidente del Consiglio Direttivo.**
- **9) Il Presidente del Movimento ha la rappresentanza legale dello stesso di fronte a terzi e in giudizio per tutte le operazioni connesse ed occorrenti al funzionamento del Movimento secondo i suoi scopi statutari.**
- **10) Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, in caso di indisponibilità del Vice Presidente Vicario, il Presidente delegherà un componente del Consiglio a sostituirlo.**

Art. 13

- **Se un componente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, dovesse dimettersi, o cessare l'incarico per qualsiasi motivo, (vedere art. 8) gli stessi Consiglieri nomineranno un sostituto a ricoprire l'incarico vacante fino alla successiva Assemblea Nazionale, che confermerà o eleggerà un nuovo candidato.**

Art. 14

- **1) Il Comitato Esecutivo, nomina i Coordinatori regionali, i delegati provinciali e i delegati ai quali viene affidata l'organizzazione delle rispettive zone, finalizzate agli scopi del presente Statuto, rispondendo direttamente al Comitato Esecutivo, informando di tutte le loro e quelle dei propri Delegati, intraprese nella propria regione e provincia di competenza.**
- **2) Dopo la scadenza, come previste per tutte le altre cariche, i Coordinatori regionali saranno eletti dai delegati provinciali, i delegati provinciali saranno eletti dai rispettivi soci locali.**

Art. 15

- **I Coordinatori regionali possono essere convocati dal Presidente del Consiglio Direttivo, partecipare alle riunioni dello stesso per tutti quei problemi riguardanti la sua zona di competenza**

Art. 16

- 1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data con l'ora della prima convocazione e quella della seconda convocazione, avviso che deve essere inviato a ciascun socio, almeno 15 giorni prima.
- 2) L'Assemblea può anche essere convocata, ogni volta che lo ritengono opportuno, da:
 - a) IL PRESIDENTE
 - b) IL VICE PRESIDENTE VICARIO
 - c) IL SEGRETARIO NAZIONALE
 - d) DAI CONSIGLIERI
 - e) DA UN GRUPPO DI SOCI, RAPPRESENTANDO ALMENO IL 10% DEGLI ISCRITTI
- 3) Ciascun socio ha diritto ad un voto
- 4) Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea fornendo una delega scritta ad altro socio che non può portare più di una delega.
- 5) L'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare:
 - a) in prima convocazione, qualora il numero dei voti dei soci intervenuti o validamente rappresentati raggiunga la maggioranza degli iscritti
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e validamente rappresentati gli assenti.
- 6) L'Assemblea ordinaria delibera tutte le questioni che le siano state sottoposte, salvo quelle riservate all'Assemblea straordinaria.
- 7) Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di istituire Commissioni o delegare persone nell'ambito storico culturale, e comunque utili ai fini del conseguimento degli scopi del Movimento.

Art. 17

- 1) E' costituito un ruolo d'onore in cui possono essere iscritti:
 - a) UN PRESIDENTE ONORARIO
 - b) UN VICE PRESIDENTE ONORARIO
 - c) VARI ALTRI MEMBRI ONORARI
- 2) Possono essere eletti:
 - a) ESPONENTI ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI
 - b) ESPONENTI DEI LIBERI COMUNI IN ESILIO
 - c) BENEMERITI DEL MOVIMENTO
- 3) La nomina dei predetti, è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 18

- 1) Il Tesoriere è il responsabile della corretta contabilità del Movimento.

- 2) Il Tesoriere, può temporaneamente essere sostituito, da un componente del Comitato Esecutivo.

Art. 19

Il Movimento si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

Art. 20

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla applicazione ed alla interpretazione del presente Statuto o che comunque abbiano a riguardare i rapporti tra soci o tra questi e il Movimento, se non saranno risolte all'interno del Movimento stesso, saranno risolte in via definitiva da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominato e funzionante secondo il regolamento della Camera di Commercio Nazionale ed Internazionale di Milano.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA , ORDINARIA E STRAORDINARIA , COME DA CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'8 GIUGNO DEL C.A.

Milano, 24 Giugno 2001